COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 16.09.2004

Art. 1
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la formazione e la ripartizione del fondo interno concernente gli incentivi per la progettazione di cui all'art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il fondo di cui all'art 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva, con l'esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa l'eventuale redazione di perizie di varianti o suppletive. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla progettazione definitiva.

Il personale dell'ufficio tecnico destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 3
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TECNICI DIPENDENTI DELL'ENTE

Gli incarichi di progettazione di lavori pubblici e gli altri servizi connessi ed accessori, nonché gli incarichi di progettazione di atti di pianificazione urbanistica, sono svolti dai dipendenti dell'Ente, salvo che il Responsabile del procedimento non certifichi la presenza delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della Legge, o non sia possibile espletare le menzionate prestazioni tramite gli organismi di altre P.A., di cui alle lettere b) e c), del comma 1 del medesimo articolo 17.

Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;

b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'amministrazione comunale da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;

c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 4
COSTITUZIONE E AMMONTARE DEL FONDO DA RIPARTIRE PER SERVIZI ATTINENTI OPERE O LAVORI

Il fondo per il compenso dei soggetti di cui all'art. 5 è fissato nella misura del 2 % del costo posto a base di un opera o lavoro. I relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Il fondo rientra negli stanziamenti previsti per la copertura delle spese di progettazione dei lavori pubblici, che, complessivamente, non può superare il 10% degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori.

La percentuale effettiva del fondo e le regole per la sua ripartizione sono previste nel presente regolamento.

Il fondo per il compenso incentivante, comprende gli oneri e contributi assicurativi.

Art. 5
SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

L'importo del 2% delle opere a base di gara viene accantonato e ripartito tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso al progetto secondo la seguente suddivisione:

a) responsabile del procedimento: dall'1% al 5%;

b) progettisti (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse a proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) dall'80% al 90%;

c) collaboratori (tecnici e amministrativi che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli ne assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale) dal 1% al 10%.

La quota non assegnata è ripartita tra i componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o al piano, pur non sottoscrivendo gli elaborati progettuali.

Art. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 80 % dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto da parte dell'organo competente e la seconda a saldo ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque non prima dell'introito del saldo finale qualora l'intervento è assistito da un finanziamento erogato da un Ente sovracomunale.

La ripartizione di cui al precedente comma viene posticipata al tempo della effettiva disponibilità delle fonti di finanziamento qualora il progetto venga approvato in linea tecnico-amministrativa per finalità dirette ad ottenere finanziamenti terzi.

Art. 7
CASI DI ESCLUSIONE

Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto di cui all'art.2 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione , debba essere modificato o integrato a cura di altri uffici o dell'amministrazione o da terzi.

Il comma 1 non si applica alle varianti apportate al progetto in conseguenza del risultato della conferenza dei servizi di cui all'art. 7, comma 4-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Le somme di cui all'art.2 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera

d),della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che incidono in misure superiori al 15% dell'importo contrattuale.

Art. 8
LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Con riferimento agli atti di pianificazione generale, particolareggiata ed esecutiva affidati all'ufficio tecnico dell'ente, il fondo per la progettazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 e succ. modif. viene incrementato di una quota pari al 30% della tariffa professionale relativa a tali elaborati.

L'ammontare della quota di fondo per la progettazione relativa a ciascun atto di pianificazione viene così ripartito:

a) 75 % al soggetto firmatario dell'atto di pianificazione;

b) 15 % al/ai soggetti che predispongono gli elaborati grafici, sotto la direzione e sorveglianza del soggetto di cui al punto a); se più sono i soggetti, la quantificazione percentuale dei rispettivi apporti viene parimenti effettuata dal soggetto di cui al punto a), tenendo conto del tempo rispettivamente dedicato, della dedizione mantenuta nei servizi di appartenenza, dell'apporto quantitativo e qualitativo;

c) 10 % a chi redige relazioni tecniche; in caso di presenza di più soggetti, si seguono le indicazioni di cui al punto b);

Il/i soggetto/i che dovrà/dovranno firmare l'atto, sono nominati con determinazione dirigenziale, sulla base delle indicazioni generali stabilite dalla Giunta in sede di approvazione del PEG. Il/i soggetto/i così individuato/i, se coincidente con il responsabile del servizio tecnico individuerà gli altri soggetti di cui al comma precedente con propria determinazione. Se non coincidente con il responsabile del settore tecnico a questi dovrà fare apposita proposta di individuazione dei suddetti soggetti, fermo restando la competenza ad approvare la determinazione ed a mutare tale indicazione.

La ripartizione viene effettuata solo a seguito dell'approvazione definitiva di ciascun atto di pianificazione.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali applicabili in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che deve avvenire entro e non oltre cinque giorni successivi all'esecutività del provvedimento che l'ha approvato.